



2024/2817

31.10.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2817 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2024

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame negli stati della California, dello Utah e di Washington, confermati il 15 ottobre 2024 e il 16 ottobre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

- (6) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
- (7) Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai negli stati della California, dello Utah e di Washington.
- (8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai negli stati della California, dello Utah e di Washington.
- (9) Gli Stati Uniti hanno inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio per quanto riguarda l'HPAI, che hanno determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (10) Gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a 11 focolai di HPAI nel pollame negli stati del Colorado (2), della Florida (2), dell'Idaho (2) e del Minnesota (5), confermati tra il 10 maggio 2024 e il 20 agosto 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (11) Gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di HPAI, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.
- (12) Dopo aver valutato le informazioni presentate dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene che detto paese abbia fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di determinati prodotti dalle zone interessate, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone degli Stati Uniti interessate dalla citata sospensione.
- (13) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI negli Stati Uniti.
- (14) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica negli Stati Uniti per quanto riguarda l'HPAI e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, sezione B, la voce relativa agli Stati Uniti è così modificata:

i) le righe relative alle zone US-2.649 e US-2.650 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.649	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		10.5.2024	15.10.2024
	US-2.650		N, P1		20.5.2024	15.10.2024»

ii) la riga relativa alla zona US-2.662 è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti	US-2.662	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		18.6.2024	7.9.2024»
--------------------	----------	--	-------	--	-----------	-----------

iii) le righe relative alle zone da US-2.666 a US-2.670 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.666	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		27.6.2024	8.9.2024
	US-2.667		N, P1		8.7.2024	12.9.2024
	US-2.668		N, P1		9.7.2024	29.9.2024
	US-2.669		N, P1		9.7.2024	18.10.2024
	US-2.670		N, P1		9.7.2024	15.9.2024»

iv) la riga relativa alla zona US-2.672 è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti	US-2.672	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		19.7.2024	12.9.2024»
--------------------	----------	--	-------	--	-----------	------------

v) le righe relative alle zone US-2.676 e US-2.677 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.676	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		5.8.2024	7.9.2024
	US-2.677		N, P1		20.8.2024	22.9.2024»

vi) dopo la riga relativa alla zona US-2.682 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.683, US-2.684 e US-2.685:

«US Stati Uniti	US-2.683	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		15.10.2024	
	US-2.684		N, P1		15.10.2024	
	US-2.685		N, P1		16.10.2024»	

b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.682 sono aggiunte le descrizioni seguenti relative alle zone US-2.683, US-2.684 e US-2.685:

«Stati Uniti	US-2.683	State of Utah Cache 04 Cache County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.9158323°W 42.0175156°N)
	US-2.684	State of Washington Franklin 02 Franklin County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.0737252°W 46.4848210°N)
	US-2.685	State of California Tulare 01 Tulare County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 119.4042319°W 36.0359561°N)»

2) nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce relativa agli Stati Uniti è così modificata:

a) le righe relative alle zone US-2.649 e US-2.650 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.649	POU, RAT	N, P1		10.5.2024	15.10.2024
		GBM	P1		10.5.2024	15.10.2024
	US-2.650	POU, RAT	N, P1		20.5.2024	15.10.2024
		GBM	P1		20.5.2024	15.10.2024»

b) le righe relative alla zona US-2.662 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.662	POU, RAT	N, P1		18.6.2024	7.9.2024
		GBM	P1		18.6.2024	7.9.2024»

c) le righe relative alle zone da US-2.666 a US-2.670 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.666	POU, RAT	N, P1		27.6.2024	8.9.2024
		GBM	P1		27.6.2024	8.9.2024
	US-2.667	POU, RAT	N, P1		8.7.2024	12.9.2024
		GBM	P1		8.7.2024	12.9.2024
	US-2.668	POU, RAT	N, P1		9.7.2024	29.9.2024
		GBM	P1		9.7.2024	29.9.2024
	US-2.669	POU, RAT	N, P1		9.7.2024	18.10.2024
		GBM	P1		9.7.2024	18.10.2024
	US-2.670	POU, RAT	N, P1		9.7.2024	15.9.2024
		GBM	P1		9.7.2024	15.9.2024»

d) le righe relative alla zona US-2.672 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.672	POU, RAT	N, P1		19.7.2024	12.9.2024
		GBM	P1		19.7.2024	12.9.2024»

e) le righe relative alle zone US-2.676 e US-2.677 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.676	POU, RAT	N, P1		5.8.2024	7.9.2024
		GBM	P1		5.8.2024	7.9.2024
	US-2.677	POU, RAT	N, P1		20.8.2024	22.9.2024
		GBM	P1		20.8.2024	22.9.2024»

f) dopo le righe relative alla zona US-2.682 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.683, US-2.684 e US-2.685:

«US Stati Uniti	US-2.683	POU, RAT	N, P1		15.10.2024	
		GBM	P1		15.10.2024	
	US-2.684	POU, RAT	N, P1		15.10.2024	
		GBM	P1		15.10.2024	
	US-2.685	POU, RAT	N, P1		16.10.2024	
		GBM	P1		16.10.2024»	